



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 dicembre 2022  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0371(COD)**

---

---

**15727/1/22  
REV 1 ADD 1**

**ECOFIN 1291  
RELEX 1682  
NIS 35  
FIN 1312  
COEST 893  
CODEC 1944  
PARLNAT 188**

### **MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023  
(assistenza macrofinanziaria +)

- Progetto di motivazione del Consiglio
  - Adottato dal Consiglio il 10 dicembre 2022
-

## **I. INTRODUZIONE**

1. Il 9 novembre 2022 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (strumento AMF +)<sup>1</sup>. L'obiettivo generale dello strumento AMF + è fornire assistenza finanziaria nel breve termine in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo, finanziare, se del caso, la riabilitazione e il sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica, al fine di sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso l'integrazione europea.
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sullo strumento AMF + in prima lettura nella seduta plenaria del 24 novembre 2022<sup>2</sup> senza modifiche alla proposta della Commissione.
3. Il gruppo dei consiglieri finanziari ha esaminato la proposta per lo strumento AMF + nelle riunioni del 15 novembre 2022 e dell'8 dicembre 2022 e ha convenuto di introdurre modifiche alla proposta della Commissione<sup>3</sup>.
4. Il 9 dicembre 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura e ha suggerito al Consiglio di adottarla.
5. Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 10 dicembre 2022, secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 TFUE<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Doc. ST 14562/22.

<sup>2</sup> Doc. PE-CONS 63/22.

<sup>3</sup> Doc. 15231/22.

<sup>4</sup> Doc. 15727/22.

## II. OBIETTIVO

6. Attualmente il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093<sup>5</sup> (regolamento QFP) non consente di coprire la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a titolo dello strumento AMF +. Per tale ragione la proposta per lo strumento AMF + era parte del pacchetto di proposte sul finanziamento del sostegno all'Ucraina, unitamente alla proposta della Commissione di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento QFP<sup>6</sup> e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti<sup>7</sup> presentata dalla Commissione.

Dato che non sembra possibile adottare la proposta di modifica del regolamento QFP in tempo utile per consentire di coprire la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a titolo dello strumento AMF +, come proposto dalla Commissione, è opportuno cercare una soluzione alternativa che consenta di erogare rapidamente i fondi all'Ucraina.

7. I contributi volontari degli Stati membri sotto forma di garanzie sono stati individuati come uno strumento adeguato per fornire una protezione che consenta le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti a titolo dello strumento AMF +. Le garanzie degli Stati membri costituirebbero una salvaguardia adeguata per assicurare la capacità dell'Unione di rimborsare i prestiti assunti a sostegno dell'erogazione di prestiti. Le garanzie dovrebbero cessare di essere richiamabili a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento QFP, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti erogati nell'ambito dello strumento AMF + a titolo del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

<sup>6</sup> Doc. 14442/22.

<sup>7</sup> Doc. 14443/22.

### **III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

8. Il Consiglio ha apportato modifiche all'articolo 4 e ha introdotto due nuovi articoli 5 e 6. La logica di tali modifiche è spiegata nei nuovi considerando da 30 a 36.

#### **a) Sostegno disponibile a titolo dello strumento (articolo 4)**

9. Il sostegno a titolo dello strumento AMF + sarebbe messo a disposizione progressivamente, secondo l'entrata in vigore delle garanzie degli Stati membri, senza superare gli importi coperti da tali accordi di garanzia. Tuttavia, il requisito di mettere a disposizione il sostegno progressivamente cesserebbe di applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento QFP, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti erogati nell'ambito dello strumento AMF + a titolo del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

#### **b) Garanzie da parte degli Stati membri (articoli 5 e 6)**

10. L'articolo 5 prevede la possibilità per gli Stati membri di fornire garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta fino all'importo totale di 18 miliardi di EUR in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento AMF +. La quota relativa del contributo degli Stati membri corrisponderebbe alla chiave RNL.

11. L'articolo 6 definisce le caratteristiche principali degli accordi di garanzia che devono essere conclusi tra la Commissione e gli Stati membri.

#### **IV. CONCLUSIONE**

12. La posizione del Consiglio in prima lettura, pur mantenendo la proposta iniziale della Commissione, apporta ulteriori elementi che consentirebbero un'erogazione tempestiva del sostegno finanziario all'Ucraina, sia in attesa dell'adozione della pertinente modifica del QFP sia a decorrere dalla data di applicazione di tale modifica.
-